

COMUNE DI CAULONIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Copia

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

N . 70 del 14.12.2023

OGGETTO: Art. 258 del D. Lgs 267/2000 procedura semplificata . Fasc. d'Ufficio n. 67/U. istanza di ammissione per credito vantato dal Comune di Caulonia. Esame ed ammissione parziale alla massa passiva e avvio transazione

L'anno duemilaventitré il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 13,00 nella sede municipale del Comune di Caulonia, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Caulonia, nominata con D.P.R. del 12/7/ 2018, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nella persona dei signori:

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE		PRESENTE
DR. CATERINA PAOLA ROMANÒ	PRESIDENTE	Si
DR. MASSIMILIANO PENSABENE	COMPONENTE	Si
DR. FILIPPO POSTORINO	COMPONENTE	Si

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il comune di Caulonia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21.05.2018, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;

- che con D.P.R. in data 12 luglio 2018 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che in data 20 di luglio 2018 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nella persona dei signori: Dott.ssa Caterina Paola Romanò , Dott. Massimiliano Pensabene e Dott. Filippo Postorino;

- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la C.S.L. in data 23 luglio 2018 si è regolarmente insediata presso il comune di Caulonia, così come da delibera n. 1 di pari data;

VISTO l'articolo 252, comma 2 del D.L.gs. 267/2000;

VISTA la delibera. n.7 del 10.02.2020 con cui questa Commissione ha quantificato provvisoriamente la massa passiva e formulato al Comune di Caulonia la proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D.Lgs.267/2000 chiedendo, in caso di adesione alla procedura semplificata, di assicurare alla Commissione le risorse necessarie alla liquidazione e pagamento dei debiti fino al momento rilevati e da assoggettare alla procedura di verifica della loro spettanza, ammissibilità per i quali è stato stimato un fabbisogno di € 5.622.251,83 necessari a coprire almeno il 50% dell'ammontare della massa passiva rilevata e l'importo calcolato al 100% dei crediti privilegiati, fermo restando le risorse che perverranno dalle procedure di riscossione dei residui attivi;

DATO ATTO che con delibera n. 57 del 06.03.2020 la Giunta Comunale ha aderito alla proposta di procedura semplificata formalizzando l'impegno a reperire e a mettere a disposizione della Commissione le risorse finanziarie necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata.

VISTI :

- l'art.258 del T.U.E.L. che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:
 - comma 2: *“l'Ente locale dissestato è tenuto a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare (...) tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4 (...)”*;
 - comma 3: *“L'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tale fine (...) propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”*;
 - comma 4: *“l'O.S.L. accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”*;
 - comma 7: *“E' restituita all'Ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”*;
- il titolo VIII, capi II e III del T.U.E.L.;
- la Legge costituzionale n.3 del 18-10-2001;

- il D.P.R. n.378 del 24-8-1993, contenente il Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/93 FL del 20-9-1993 e n.28/97 FL del 14-11-1997;

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni di questo OSL :

- 1- deliberazione n. 09 del 5.5.2020 con cui questa Commissione ha definito l'ordine di priorità ed i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione, in ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento della P.A. ed al fine di assicurare la *par condicio* tra i creditori dell'Ente;
- 2- deliberazione n. 65 dell'8.10.2020 di approvazione schema atto di transazione e rinuncia per la definizione dei crediti chirografari ammessi alla massa passiva

DATO ATTO che è stato formato l'elenco dei crediti chirografari secondo l'ordine di presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva e/o di segnalazione da parte degli Uffici comunali, agli atti di questa Commissione;

RICHIAMATA in questa sede la deliberazione n. 12/Sez Aut/2020/QMIG con cui la Corte dei Conti sez. delle Autonomie, valorizzando la specificità delle disposizioni degli enti in dissesto di cui agli art. 250 e seguenti del TUEL 267/2000, ha riconosciuto che *"Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all'organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità del debito alla massa passiva"*

VISTA la determina RG n. 392 del 3.7.2019 con cui il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ha accertato la somma di euro 155.962,08 quale credito vantato dal comune dei confronti della gestione straordinaria del dissesto richiedendo l'inserimento del predetto importo nella massa passiva er le seguenti voci:

- a) €.128.802,70 quale quota di debiti fuori bilancio riconosciuti dall'ente nel corso dell'esercizio 2017 e pagata prima della dichiarazione del dissesto disposta con deliberazione del C.C. n. 24 del 21.5.2018;
- b) €. 27.159,38 a titolo di interessi passivi pagati al Tesoriere dell'Ente non coperti nell'esercizio finanziario 2017 relativi all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria anno 2017.

DATO ATTO che con nota prot. 24070 del 5.12.2023 la Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ha comunicato che l'importo della quota di debiti fuori bilancio di cui al superiore punto a) è pari ad euro 173.679,33 in luogo di euro 128.802,70, a causa della mancata contabilizzazione dei mandati nn. 146 e 147/2018 per complessivi euro 44.876,63;

RITENUTA ammissibile alla massa passiva del dissesto ai sensi dell'art. 254 D.Lgs. 267/2000 la quota di debito di euro 173.679,33 in quanto riferita a debiti fuori bilancio riconosciuti e pagati dall'Ente prima della dichiarazione del dissesto debba essere ammessa;

RITENUTA non ammissibile, ai sensi dell'art. 255 del TUEL come modificato dalla L. 205/2017 art. 7 comma 878 lett.b) in relazione alla data di dichiarazione del dissesto, la quota di debito di €

27.159,38 richiesta dall'Ente per interessi passivi pagati al Tesoriere dell'Ente successivamente all'esercizio finanziario 2017 per utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nell'anno 2017.

CONSIDERATO che l'Organo Straordinario di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestatario di autonoma partita Iva e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente anche ai fini delle ritenute di legge (assistenziali, previdenziali e fiscali);

Con voti unanimi, legalmente resi;

D E L I B E R A

1. La premessa narrativa è parte integrale del presente dispositivo con valore di motivazione;
2. Di ammettere alla massa passiva del dissesto finanziario del comune di Caulonia il credito di euro 173.679,33 richiesto dal Comune di Caulonia per somme pagate prima della dichiarazione del dissesto finanziario-dichiarato con deliberazione del C.C. n. 24 del 21.5.2018-per debiti fuori bilancio riconosciuti dall'ente nel corso dell'esercizio 2017 assoggettandolo alla procedura semplificata di cui all'art. 258 c. 3 del D. Lgs 267/2000 Tuel nella percentuale ivi indicata e determinata in ragione della annualità in cui il debito è sorto, giuste deliberazioni nn. 7, 9 e 65/2020 di questo OSL:

N. FASC. Ufficio	CREDITORE	CREDITO ATTESTATO DA UFFICI	ATTESTAZIONI (PROT.	ANNO	% di pagamento	Ammontare
67/U	Comune di Caulonia	173.679,33	Determina n. 392 /2019 Prot. 245070 del 5.12.2023	2017	40%	69.471,73

3. Di escludere dalla massa passiva del dissesto dell'Ente, ai sensi dell'art. 255 del TUEL come modificato dalla L. 205/2017 art. 7 comma 878 lett.b) in relazione alla data di dichiarazione del dissesto, la quota di debito 27.159,38 richiesta dall'Ente per interessi passivi pagati al Tesoriere successivamente all'esercizio finanziario 2017 per utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nell'anno 2017 ;
4. Di disporre che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4 c.6 del D.P.R. 378/1993, sia pubblicata a cura dell'Ufficio Pubblicazione del comune di Caulonia, all'Albo Pretorio del comune e sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sez. dedicata agli atti ed avvisi dell'OSL;
5. Di notificare copia del presente atto all'Ente creditore, con l'avvertenza che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (quest'ultimo munito della ricevuta attestante il versamento del contributo/unificato introdotto dell'art. 38 del D.L. n. 38/2011, convertito con la L. n. 111/2011) rispettivamente entro il termine di sessanta giorni o di centoventi giorni dall'avvenuta notifica.

Letto, approvato e sottoscritto

I Componenti:

F.to DR. MASSIMILIANO PENSABENE

F.to DR FILIPPO POSTORINO

Il Presidente

F.to DR. CATERINA PAOLA ROMANO

Prot. 24869 del 14 DIC, 2023

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Data.....14 DIC, 2023

Il Messo Comunale

Luca Retto

PER COPIA CONFORME AL SUO USO ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

CAULONIA, 14 DIC, 2023



IL PRESIDENTE
Dr Caterina Paola Romanò